

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI

Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove Disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e la Contabilità generale dello Stato" ed il relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice degli appalti pubblici";
- VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50);
- VISTA la Legge 14 giugno 2019, n.55 che ha convertito il D.L n.32 del 18 aprile 2019;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs. n.50/2016;
- VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196, "Legge di contabilità e Finanza pubblica";
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

- VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97;
- VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.114, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari";
- VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione [2020-2022](#), approvato dal Ministro della Difesa il 3 febbraio 2020;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 30 dicembre 2019, contenente la ripartizione in capitoli di spesa delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
- VISTO il Decreto del Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2020 che, ai sensi dell'art.14 del D.lgs. n.165/2001, approva la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020;
- VISTA la Legge 23.12.1999, n.448, "Disposizioni per la formazione del bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000" e s.m.i.;
- VISTO l'art.538 bis del D.lgs. 66/2010 che prevede che "Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate, il Ministero della Difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa";
- CONSIDERATO che tra i suoi compiti istituzionali, la Direzione Generale ha quello di garantire il servizio di trasporto aereo, in uso esclusivo, di personale

dell'Amministrazione della Difesa in ambito nazionale, internazionale ed intercontinentale;

CONSIDERATO che per garantire il servizio in questione per il periodo 2018/2021 in data 14 giugno 2017 fu esperita una gara dematerializzata a procedura aperta, in ambito UE, ai sensi dell'art.60 del D.lgs.50/2016 nella quale risultò aggiudicataria la Società MERIDIANA FLY S.p.A. (che a decorrere dal 1° marzo 2018 ha modificato la propria denominazione sociale in AIR ITALY S.p.A.);

CONSIDERATO che nell'avviso di gara in questione, era previsto il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.lgs. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale sulla base del progetto di base presentato in sede di gara;

CONSIDERATO che entrambi i soggetti (Stazione Appaltante ed Operatore Economico) hanno fatto ricorso a tale istituto per l'anno 2019 addivenendo alla stipula del contratto n.815 del 18 dicembre 2018 regolante il servizio di trasporto aereo passeggeri per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che in occasione della seconda ripetizione, la Stazione Appaltante, acquisite le esigenze e l'assicurazione della relativa copertura finanziaria da parte degli EE.CC. e degli Organi Programmatori di F.A., autorizzata la procedura con Determina a contrarre n. M_D MGCOM DE12019 0000029 del 19.12.2019, aveva dato inizio all'iter amministrativo previsto dal citato art. 63 comma 5 del D.lgs.50/2016 chiedendo, in data 20 dicembre 2019, alla Società AIR ITALY S.p.A. di manifestare la propria disponibilità ad eseguire il servizio in argomento per l'anno 2020;

VISTA la nota del 28 dicembre 2019 con la quale la Società AIR ITALY S.p.A. ha comunicato che una decisione in merito al prosieguo del servizio per l'anno 2020 sarebbe stata adottata solo nel corso del Consiglio di Amministrazione della Società medesima che si sarebbe riunito in data 17 gennaio 2020;

CONSIDERATO che nel bando e nel disciplinare di gara era prevista la possibilità, in occasione di ciascuna scadenza annuale, di disporre una proroga del

contratto in essere per un massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs.50/2016;

CONSIDERATO che, allo scopo di assicurare dal 1° gennaio 2020 la continuità del servizio di trasporto de quo, posto che la sua interruzione avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico che lo stesso è destinato a soddisfare, trattandosi di servizi improcrastinabili connessi all'operatività delle Forze Armate in campo nazionale, internazionale ed intercontinentale, la Stazione Appaltante - ai sensi del combinato disposto dell'art.106, comma 11 del D.lgs.50/2016 e dell'articolo 10, comma 3 del contratto n.815 del 18.12.2018 – ha disposto la proroga unilaterale del contratto sopracitato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020;

CONSIDERATO che in data 11 febbraio 2020, l'assemblea degli azionisti (ALISARDA e QATAR Airways, attraverso AQA Holding S.p.A.) della Società AIR ITALY S.p.A. ha deliberato la liquidazione *"in bonis"* della Società;

VISTA la nota del 18 febbraio 2020 con la quale i Liquidatori dell'AIR ITALY S.p.A., con riferimento alla *proroga unilaterale*, disposta dalla Stazione Appaltante con nota M_D GCOM REG2019 0023809 del 30 dicembre 2019, hanno comunicato che la Società assicurerà il servizio sino alla data del 30 giugno 2020;

RITENUTO che per assicurare il servizio in argomento senza soluzione di continuità a partire dal 1° luglio 2020 dovrà essere espletata una gara dematerializzata a procedura aperta *in via d'urgenza* in ambito UE, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.lgs.50/2016;

TENUTO CONTO che le esigenze manifestate per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020 dagli organi programmatori di F.A. per soddisfare tale servizio ammontano ad € 5.450.000,00= (IVA inclusa);

VISTE le note prot.n. M_D SSMD REG2020 0040042 del 4 marzo 2020 di SMD– U.G.P.P.B. – Ufficio Bilancio, prot.n. M_D E001200 REG2020 0041703 del 28 febbraio 2020 di SME - IV Reparto Logistico, o con le quali sono state confermate le relative coperture finanziarie;

ACCERTATO che per i servizi da approvvigionare non sono attive convenzioni con la CONSIP S.p.A.;

VISTO il Bando Tipo ANAC n.1/2017, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1228 del 22 novembre 2017;

CONSIDERATO che il disciplinare di gara redatto dalla Stazione Appaltante, pur recependo in pieno le indicazioni riportate dal suddetto *Bando Tipo*, è stato adattato alle modalità informatiche di espletamento della gara e all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;

RITENUTO di ricorrere al "Sistema informatico di negoziazione" in modalità ASP (Application Service Provider);

RITENUTO al riguardo che il servizio di trasporto aereo oggetto di gara, in virtù dell'esatta individuazione della tipologia dei velivoli richiesti, nonché della standardizzazione dei servizi da effettuare, le cui caratteristiche essenziali risultano preregolamentate da specifiche normative di settore, possa essere aggiudicato secondo il criterio del *prezzo più basso* ai sensi dell'art 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. n.50/2016;

RITENUTO di non dover suddividere la gara da esperire in lotti essendo il servizio, oggetto del presente appalto, unico e indivisibile in quanto finalizzato a mettere a disposizione delle FFAA una pluralità di vettori aerei passeggeri diversi fra loro, il cui impiego effettivo dipende dalle esigenze operative concrete delle FF.AA. L'esigenza operativa di scelta concreta dell'aeromobile da utilizzare sulla base dei bisogni da soddisfare non può essere programmabile ex ante con la tempistica necessaria alla realizzazione di un bando di gara suddiviso in lotti, in quanto tale scelta discende dal contingente contesto geo politico del teatro operativo (sovente repentinamente mutabile), dal personale (dall'equipaggiamento e dalle armi in dotazione allo stesso) da trasportare in relazione alle esigenze, dalle concrete situazioni di impiego delle FFAA in teatri già aperti o in nuovi teatri al momento non conosciuti. Pertanto, la suddivisione in lotti del servizio oggetto del presente bando di gara, pregiudicherebbe l'interoperabilità complessiva richiesta dall'esecuzione contrattuale. Infine, l'esigenza di

coordinare i diversi operatori economici per i lotti, rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto e l'efficace operatività delle FF.AA. Il contratto a lotto unico, perciò, consente alle FF.AA. di avere uno strumento completo e flessibile finalizzato al soddisfacimento di tutte le esigenze logistiche relative al trasporto aereo, in uso esclusivo, di personale dell'Amministrazione della Difesa;

RITENUTO di non ammettere il ricorso al subappalto nell'esecuzione del contratto, tenuto conto della natura dello stesso, dell'impossibilità di determinare a priori le prestazioni eseguibili a causa dell'estrema mutevolezza delle esigenze delle FF.AA. in campo nazionale, internazionale ed intercontinentale e della specificità dell'ordinamento militare che richiede prontezza operativa immediata;

TENUTO CONTO che a causa della complessità dell'appalto che è riferito a prestazioni che sono eseguite in tutto il mondo ed in particolare nei teatri operativi, che rendono oggettivamente complessa ed estremamente onerosa l'attività di raccolta e di verifica della documentazione necessaria alla liquidazione, è necessario ricorrere alle prescrizioni di cui all'art.113 bis, comma 2 del D.lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art.4, comma 4 del D.lgs. 231/2002 e s.m.i. Pertanto, il termine di emissione dell'ordine di pagamento è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di rilascio del verbale di verifica di conformità, ovvero, se successiva dalla data di effettivo e corretto invio delle fatture sul sistema di interscambio. Tale termine si intenderà sospeso qualora si rendessero necessarie integrazioni o chiarimenti sulla fattura o sulla documentazione alla stessa allegata;

RITENUTO opportuno prevedere, negli atti di gara, la possibilità di ricorrere alla ripetizione dell'appalto ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n.50/2016 nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale (2021-2022-2023), in quanto il servizio oggetto di gara riveste importanza strategica per gli impegni operativi/addestrativi delle Forze Armate, in campo nazionale, internazionale ed intercontinentale e che la continuità nell'esecuzione dello

stesso garantisce certezza sulla programmazione dei futuri impegni di ciascuna Forza Armata nonché il contenimento dei costi;

CONSIDERATO che per garantire continuità al servizio si farà ricorso all'opzione di proroga, per un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la comunicazione dell'U.G.C.T. relativa al prezzo ora/volo "Live" e "Ferry" per ognuna delle classi di velivoli richiesti da porre a base d'asta che sono da considerare quelli che prevedibilmente potranno assicurare un'adeguata concorrenzialità;

CONSIDERATO

- che l'importo presunto per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020 da porre a base d'asta è di € 5.450.000,00= IVA inclusa;
- che l'importo presunto complessivo in caso di ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. n.50/2016 nei tre anni successivi alla scadenza dell'appalto iniziale ammonta ad € 38.700.000,00= IVA inclusa (tenuto presente che nel corso del 2021 è prevista un'esigenza annua di € 11.050.000,00= IVA inclusa, mentre nel corso del 2022 e del 2023 è prevista un'esigenza annua di € 11.100.000,00= IVA inclusa);
- che l'importo presunto per periodo luglio/dicembre 2020 e anni 2021-2022-2023, potrà essere elevato sino ad € 58.050.000,00= IVA inclusa, in caso di eventuali atti aggiuntivi, nei limiti del 50% del valore del contratto (ex art.106 del D.lgs. n.50/2016) dovuti ad imprevedibili ed ulteriori esigenze collegate alle "missioni fuori area";
- che, in caso di ricorso all'opzione di proroga prevista dall'art. 106, comma 11 del D.lgs.50/2016, l'importo della proroga stessa sarà pari ad € 4.954.545,45= + IVA. (in caso di ricorso all'opzione di proroga per il primo semestre del 2022 l'importo sarà pari ad € 5.022.727,27= + IVA mentre per il primo semestre del 2023 l'importo sarà pari ad € 5.045.454,55= + IVA, tenuto conto delle maggiori esigenze segnalate per detti anni);

TENUTO CONTO che nei confronti dell'aggiudicatario verrà applicato quanto previsto dall'articolo 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 relativamente *all'anticipazione del prezzo* e che gli OO.PP. di F.A. hanno assicurato la copertura finanziaria di detta anticipazione che, nel caso di specie, ammonta ad € 1.090.000,00= IVA compresa (€ 990.909,09= IVA esclusa);

CONSIDERATO che l'appalto in parola non genera interferenze ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in quanto il servizio di trasporto aereo passeggeri è svolto all'esterno di strutture della Difesa e/o all'estero e pertanto, essendo pari a zero i costi di sicurezza per i rischi di interferenza, non è necessario prevederli in contratto;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020;

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 103, comma 1, secondo cui «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in

particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali non ritenute essenziali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo cui «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020»;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»;

VISTO l'obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

CONSIDERATA l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020, alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;

CONSIDERATA la necessità, per le stazioni appaltanti di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, ritenuti essenziali;

CONSIDERATA l'incidenza delle misure introdotte con i provvedimenti succitati sullo svolgimento delle suddette procedure, nonché sull'esecuzione delle relative prestazioni;

DATO ATTO che insiste in capo alle stazioni appaltanti valutare la necessità o avviare le procedure di gara già programmate ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti;

VALUTATO la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematica, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e così tutte le fasi delle operazioni di gara;

D E T E R M I N A

- di affidare l'esperimento, a cura del 2° Reparto / 3^ Divisione della Direzione Generale, della gara dematerializzata a procedura aperta *in via d'urgenza*, in ambito UE ai sensi dell'articolo 60, comma 3 del D.lgs. n.50/2016, con ricorso al "sistema informatico di negoziazione" in modalità ASP in lotto unico con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'approvvigionamento del servizio di trasporto aereo, in uso esclusivo, di personale dell'Amministrazione della Difesa in ambito nazionale, internazionale ed intercontinentale per il periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020;
- l'importo presunto per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020 viene fissato in € 5.450.000,00= IVA inclusa;
- in caso di ricorso alla procedura negoziata ex articolo 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016 nei tre anni successivi alla scadenza dell'appalto iniziale, l'importo presunto complessivo ammonta ad € 38.700.000,00= IVA inclusa;
- l'importo complessivo presunto relativo al periodo luglio/dicembre 2020 e anni 2021-2022-2023 potrà essere elevato sino ad € 58.050.000,00= IVA inclusa, in caso di eventuali atti aggiuntivi, nei limiti del 50% del valore del contratto (ex art.106 del D.lgs. n.50/2016);
- l'importo in caso di ricorso alla proroga semestrale (ex art. 106, comma 11 del D.lgs.50/2016) sarà pari ad € 4.954.545,45= + IVA. (in caso di ricorso all'opzione di proroga per il primo semestre del 2022 l'importo sarà pari ad € 5.022.727,27= + IVA mentre per il primo semestre del 2023 l'importo sarà pari ad € 5.045.454,55= + IVA, tenuto conto della maggiore esigenze segnalate per detti anni);
- di assicurare la pubblicità legale secondo la normativa vigente;
- di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica;

- Il Responsabile Unico del Procedimento e responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa Emilia ZIELLO.
- La spesa relativa al periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020 graverà sul capitolo 1192/13 dell'E.F. 2020 – Esigibilità 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mario SCINTU)